**Bur n. 83 del 28/08/2015**

(Codice interno: 304961)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1069 del 11 agosto 2015

**Modifiche ed integrazioni all'Allegato B alla DGR n. 2136 del 18.11.2014 "Decreto Legislativo 14.08.2012 n. 150. Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi. Disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali e per i rivenditori di prodotti fitosanitari, previsto dal Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari adottato con Decreto Ministeriale 22.1.2014" e disposizioni per il rilascio temporaneo del certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari. Non impegno di spesa.**

*[Agricoltura]*

| Note per la trasparenza: |
| --- |
| Con il presente atto, che non comporta impegno di spesa a carico del bilancio regionale, si provvede a modificare e ad integrare quanto previsto nell'Allegato B della DGR n. 2136/2014, nell'intento di garantire soluzioni organizzative ed operative più efficaci in riferimento al nuovo sistema regionale per il rilascio ed il rinnovo dell'abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari, prevedendo anche - nel regime transitorio attuale - il rilascio temporaneo dell'abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari nella nostra regione. |

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Con la DGR n. 2136 del 18.11.2014, la Giunta Regionale ha approvato le prime disposizioni regionali di attuazione del Sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali e per i rivenditori di prodotti fitosanitari, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 14.08.2012 n. 150 (art. 7-8-9) e successivamente dal Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari adottato con D.M. 22.01.2014 nell'ambito del complesso ed articolato quadro degli interventi comunitari delineati nella direttiva 2009/128/CE sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.

La stessa DGR ha inoltre indicato alcuni elementi di carattere operativo e procedurale, volti ad ottenere il rilascio ed il rinnovo dei certificati di autorizzazione all'acquisto e all'impiego dei prodotti fitosanitari e di quelli per il rilascio ed il rinnovo dell'abilitazione alla vendita degli stessi prodotti, secondo la normativa vigente (artt. 7-8-9 del D.Lgs. n. 150/2012).

A tal fine, nell'Allegato A della DGR n. 2136/2014, per quanto riguarda gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari, e nell'Allegato B, in riferimento ai venditori degli stessi prodotti, è stato individuato l'iter amministrativo finalizzato all'ottenimento dei suddetti certificati ed il contenuto dell'attività formativa che la normativa di settore indica quale requisito obbligatorio per poter ottenere gli stessi certificati (artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 150/2012 citato).

Per quanto attiene alle modalità indicate nell'Allegato B della DGR n. 2136/2014, sia l'iter procedurale ivi previsto per il rilascio ed il rinnovo del certificato alla vendita dei prodotti fitosanitari sia l'articolazione dei moduli relativi al programma dell'attività formativa per i venditori dei prodotti fitosanitari, devono essere opportunamente rivisti e precisati per garantire, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia, una maggiore funzionalità del sistema sul piano pratico ed una puntuale definizione dei ruoli dei soggetti istituzionali coinvolti.

L'impianto complessivo della DGR n. 2136/2014 comporta un'interazione ed un collegamento tra soggetti istituzionali che, per quanto riguarda il rilascio ed il rinnovo del certificato di vendita dei prodotti fitosanitari, sono le Aziende ULSS e l'AVEPA (Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura), quest'ultima rappresentando, come previsto dalla stessa DGR n. 2136/2014, il riferimento per il regolare svolgimento dei passaggi operativi previsti e per la gestione informatizzata dello stesso sistema.

La revisione proposta risponde alla fondamentale esigenza di semplificare - attraverso una maggiore chiarezza operativa degli adempimenti da attuare - le procedure necessarie, nell'intento di evitare, a carico di quanti sono interessati al rilascio ed al rinnovo del certificato di vendita dei prodotti fitosanitari, pesanti passaggi burocratici, garantendo invece snellezza e celerità dell'attività amministrativa finalizzata al soddisfacimento delle richieste provenienti dai soggetti privati.

Sulla base delle motivazioni appena evidenziate, si propone l'**Allegato A**, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, contenente l'aggiornamento delle disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata

per venditori di prodotti fitosanitari, previsto dal Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, adottato con Decreto Ministeriale 22.01.2014.

L'**Allegato A** di cui alla presente Deliberazione sostituisce integralmente l'Allegato B della DGR n. 2136 del 18.11.2014.

Con successiva deliberazione della Giunta Regionale sarà approvata la Convenzione tra la Regione del Veneto e l'AVEPA per la definizione dei reciproci adempimenti in ordine alle procedure finalizzate a rendere operativo il nuovo sistema regionale di cui all'**Allegato A** alla presente deliberazione.

Ciò posto, in analogia con il sistema di proroga approvato con la DGR n. 287 del 10.03.2015 per il rinnovo del certificato di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari, è necessario in questa fase transitoria ed in assenza dell'attività formativa specifica non ancora avviata, prevedere un regime temporaneo di rilascio dei certificati di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari, che sono stati recentemente richiesti.

Ciascun Dipartimento di Prevenzione di Azienda ULSS quindi acquisita l'istanza, verificherà il possesso del requisiti di cui all'art. 8, c. 2 del D.Lgs. n. 150/2012, consistenti nel possesso da parte del richiedente di uno dei titoli di studio previsti - quali diplomi o lauree in discipline agrarie, forestali, biologiche, ambientali, chimiche, mediche e veterinarie - e rilascerà il certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari in via temporanea, con scadenza dello stesso certificato rilasciato alla data di superamento dell'esame finale dei primi corsi di aggiornamento da parte dell'interessato, nel rispetto del nuovo sistema.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21.10.2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi e che assegna agli Stati Membri il compito di garantire l'implementazione di politiche e di azioni volte alla riduzione dei rischi e degli impatti sulla salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversità, derivanti dall'impiego dei prodotti fitosanitari.

VISTO il D.Lgs. 14.08.2012 n. 150 recante "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi".

CONSIDERATO il successivo D.M. 22.1.2014 del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro della Salute, di approvazione del PAN (Piano Azione Nazionale).

VISTA la DGR n. 2136 del 18.11.2014 che ha approvato tra l'altro le prime disposizioni regionali di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per i rivenditori di prodotti fitosanitari secondo quanto previsto dal D.Lgs. 14.08 2012 n. 150 e dal PAN adottato con D.M. 22.01.2014, disposizioni contenute nell'Allegato B della stessa DGR.

CONSIDERATA la necessità di procedere, per le motivazioni in premessa evidenziate, ad una revisione dell'Allegato B di cui alla DGR n. 2136/2014.

CONSIDERATA la necessità in questa fase transitoria di intervenire al fine di garantire il temporaneo rilascio delle abilitazioni alla vendita dei prodotti fitosanitari a favore dei soggetti richiedenti.

VISTE in materia le proposte e le conclusioni all'interno del Comitato Tecnico Progettuale FAS (Fitosanitari Ambiente Salute) di cui alla DGR n. 136/2003 nelle sedute del 04.02.2015, 04.03.2015 e 30.03.2015 secondo la documentazione agli atti della Sezione Prevenzione e Sanità Pubblica.

VISTO l'art. 2, comma 2, lettera o) della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.

delibera

1. di approvare l'**Allegato A** - parte integrante e sostanziale del presente atto - che sostituisce, per le motivazioni riportate in premessa, l'Allegato B della DGR n. 2136/2014 in quanto stabilisce nuovi e più aggiornati elementi procedurali in ordine al rilascio ed al rinnovo delle abilitazioni alla vendita dei prodotti fitosanitari in ambito regionale;

2. di rinviare a successivo atto della Giunta regionale l'approvazione dello schema di Convenzione tra la Regione del Veneto e l'AVEPA, in ordine alla necessità di assicurare in ambito regionale l'avvio degli adempimenti finalizzati al rilascio ed al rinnovo dell'abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari, secondo quanto indicato nel Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, adottato con D.M. 22.01.2014;

3. di incaricare ciascuna Azienda ULSS a rilasciare, nell'attuale fase transitoria di definizione del nuovo sistema regionale per il rilascio ed il rinnovo dei prodotti fitosanitari, i certificati temporanei di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari ai soggetti richiedenti, sul presupposto della verifica del possesso, da parte dei soggetti interessati alla stessa abilitazione, di uno dei titoli di studio di cui all'art. 8, c. 2, del D.Lgs n. 150/2014;

4. di dare atto che la presente Deliberazione non comporta alcun impegno di spesa a carico del bilancio regionale;

5. di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;

6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.